



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo


P.za Vittorio Emanuele Orlando, 1
90138 Palermo (PA)
prot.procura.palermo@giustiziacert.it

Consiglio Ordine Avvocati Termini Imerese

Piazza Ferdinando Ugo di Blasi (c/o Palazzo di Giustizia)
ord.terminimerese@cert.legalmail.it

Cc: Tribunale Termini Imerese

Presidente Dott. Antonio Napoli
Giudice Dott. Sandro Potestio
Ufficio del Giudice
manuela.cirrinzione@giustizia.it,
dibattimento.tribunale.terminiimerese@giustizia.it



04.06.2025

Denuncia penale e segnalazione disciplinare contro l'Avv. Salvatore di Liberti per omissione di atti d'ufficio, patrocinio infedele e grave violazione dei diritti difensivi ex artt. 24 Cost., 6 CEDU, 97 c.p.p.

Egregi Signori,

La sottoscritta sporge formale denuncia penale e segnalazione disciplinare nei confronti dell'Avv. Salvatore di Liberti, nominato difensore d'ufficio nell'udienza del 6 marzo 2025 innanzi al Tribunale di Termini Imerese (proc. penale n. 891/25 R.G.N.R. – n. 197/25 R.G.), relativa alla medesima sottoscritta, [REDACTED] per i reati ipotizzati di omissione di atti d'ufficio, patrocinio infedele e ogni altra condotta penalmente rilevante connessa ai fatti esposti.



Fatti

In data 6 marzo 2025, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto innanzi al Tribunale di Termini Imerese (proc. penale n. 891/25 R.G.N.R. – n. 197/25 R.G.), la sottoscritta ha più volte richiesto con insistenza la nomina di un interprete, dichiarando di non comprendere sufficientemente la lingua italiana, specialmente in un contesto giudiziario.

L'Avv. Salvatore di Liberti, nominato difensore nel corso dell'udienza:

- non ha sollevato alcuna eccezione o opposizione formale all'assenza dell'interprete;
- non ha richiesto la sospensione o il rinvio dell'udienza;
- non ha tutelato i diritti linguistici e difensivi della sottoscritta, né ha assunto alcuna iniziativa concreta per garantire un processo equo;
- non ha evidenziato al Tribunale la palese illegittimità del provvedimento di perquisizione adottato dai Carabinieri, i quali hanno fatto irruzione presso l'abitazione della sottoscritta con un decreto di perquisizione penale, strumento del tutto inidoneo a risolvere una controversia inerente alla titolarità o alla detenzione di un animale, che avrebbe semmai richiesto un provvedimento di natura civilistica, emesso da un giudice civile;
- non ha spiegato che il cane in questione si trovava legittimamente presso la sottoscritta, in una situazione di gestione d'affari altrui senza mandato (art. 2028 c.c.), in conseguenza di uno stato di necessità e con l'intento di proteggere l'animale. L'assenza di ogni dubbio circa tale circostanza rendeva manifestamente sproporzionato e giuridicamente errato il ricorso a un decreto di perquisizione;
- non ha contestato l'infondatezza giuridica dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, basata su comportamenti che – anche qualora fossero avvenuti nei termini indicati dai verbalizzanti (circostanza che si contesta integralmente) – non sarebbero comunque idonei, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a integrare il reato di cui all'art. 337 c.p.

L'omissione di tali rilievi da parte del difensore ha avuto conseguenze gravi e immediate per la sottoscritta, poiché non è stato possibile far riconoscere l'illegittimità dell'arresto in sede di convalida. A causa di ciò, è stata fissata un'ulteriore udienza al 12 giugno 2025, ritardando così la tutela giurisdizionale dei diritti della sottoscritta e aggravando la sua posizione.



Inoltre, la sottoscritta segnala che l'Avv. Salvatore di Liberti ha accolto senza riserve la richiesta del Pubblico Ministero di procedere con rito direttissimo, senza valutarne la legittimità né le gravi conseguenze processuali per l'imputata. Solo alla fine dell'udienza, e dopo che la sottoscritta lo ha interpellato circa la sua assicurazione professionale, l'Avvocato ha formulato una generica domanda in merito alla possibilità di adottare forme processuali alternative, senza tuttavia insistere o motivarne la necessità.

Tale comportamento costituisce una violazione manifesta dei doveri professionali e deontologici ha gravemente pregiudicato il diritto alla difesa della sottoscritta e ha quasi determinato la celebrazione immediata di un processo privo di base giuridica, fondato su atti nulli e in una forma che limitava fortemente la possibilità di difesa

Ulteriori circostanze rilevanti

La sottoscritta dichiara inoltre che l'Avv. Salvatore di Liberti, nominato difensore d'ufficio, non ha mai preso contatto con lei prima dell'udienza di convalida dell'arresto, né ha fornito alcuna assistenza o consulenza legale preventiva. La prima volta che la sottoscritta ha visto tale difensore è stato circa venti minuti prima dell'udienza, direttamente all'interno del Tribunale.

Il primo scambio avuto con l'Avv. di Liberti si è limitato alla seguente affermazione: «*Lei ha commesso un reato grave*», senza fornire alcuna spiegazione specifica sull'accusa contestata. Alla richiesta della sottoscritta di ottenere un interprete, l'Avvocato le ha semplicemente chiesto da quanto tempo visse in Italia. Dopo aver saputo che si trovava nel Paese da circa cinque anni, ha dedotto, arbitrariamente, che la sottoscritta fosse perfettamente in grado di comprendere l'italiano e di seguire il processo.

In assenza di un incontro preliminare, e dato che l'Avv. di Liberti non ha fornito né spiegazioni né copia degli atti, la sottoscritta non era a conoscenza del contenuto delle accuse. Anche quando ha chiesto spiegazioni al maresciallo verbalizzante, si è sentita rispondere solamente che si trattava di "resistenza a pubblico ufficiale", senza ulteriori dettagli – un termine che, peraltro, non conosceva affatto e di cui non riusciva a comprendere il significato in quel momento.



Durante l'udienza, la sottoscritta non è riuscita a comprendere integralmente il contenuto del dibattimento, in quanto – pur comprendendo in parte l'italiano – non possiede la padronanza necessaria per comprendere ogni parola giuridica e per esprimersi in modo completo e preciso. Solo alcuni giorni dopo l'udienza, recandosi personalmente presso il Tribunale per richiedere copia degli atti, ha potuto apprendere i dettagli delle accuse. Solo con l'aiuto di terzi è stata in grado di comprenderli pienamente, poiché fino ad oggi non le è stata fornita alcuna traduzione ufficiale.

Inoltre, si evidenzia che tanto l'Ufficio del Giudice quanto il Maresciallo Marcello Migliozi erano da tempo perfettamente a conoscenza del fatto che la sottoscritta non comprende adeguatamente la lingua italiana. A riprova di ciò si segnala che la Dott.ssa Lorenza Tornaturi, Pubblico Ministero coinvolta anche nel presente procedimento, ha già nel mese di agosto 2024, nell'ambito di un altro procedimento penale riguardante la sottoscritta, promesso formalmente la fornitura di una traduzione, confermando tale impegno mediante comunicazione scritta inviata per raccomandata.

Inoltre, risulta che lo stesso Maresciallo Migliozi, in data 5 marzo 2025, ovvero il giorno precedente all'udienza di convalida, ha provveduto personalmente a tradurre il documento informativo sui diritti dell'indagato, circostanza che dimostra in modo inequivocabile che già al momento dei fatti contestati era nota la scarsa padronanza linguistica della sottoscritta.

Alla luce di ciò, l'Avv. Salvatore di Liberti avrebbe dovuto essere pienamente consapevole di tale condizione sin dalla lettura degli atti, e avrebbe dovuto agire di conseguenza per tutelare il diritto fondamentale dell'assistita alla comprensione linguistica, come previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale.

Si segnala infine che l'Avv. di Liberti si è presentato anche all'udienza presso il Tribunale del Riesame di Palermo, ma la sottoscritta ha espressamente esercitato il proprio diritto alla autodifesa, e il presidente Antonia Pappalardo ha escluso l'intervento del predetto avvocato.

L'Avv. Salvatore di Liberti era già stato più volte ed espressamente rifiutato dalla sottoscritta sin dalla fase della convalida dell'arresto, come risulta anche dai verbali dell'udienza.

La sottoscritta ha anche già formalmente revocato il suddetto difensore in data 10/04.2025, inviando anche una comunicazione scritta, in cui lo informava che



ogni ulteriore contatto sarebbe stato considerato una molestia.

Si segnala inoltre che, nel corso dell'udienza, l'Avv. Salvatore di Liberti ha più volte invitato la sottoscritta a tacere e ha attivamente contribuito a escluderla dal dibattimento.

Lo stesso Avvocato ha dichiarato tra altro testualmente in aula:

- „lo sto parlando per me“
- „precisa di non poter chiedere l'interrogatorio

Tali affermazioni costituiscono, di fatto, un rifiuto formale dell'attività difensiva, incompatibile con i doveri imposti al difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p., nonché lesivo del diritto alla difesa effettiva garantito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU.

Valutazione giuridica

La condotta dell'Avv. di Liberti configura potenzialmente:

- il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.);
- Il reato di patrocinio infedele (art. 328 c.p.);
- la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto ad un equo processo e alla comprensione linguistica);
- la violazione degli articoli 26, 37 e 39 del Codice Deontologico Forense (dovere di diligenza, difesa effettiva, protezione degli interessi del cliente).

Richiesta


La sottoscritta chiede formalmente:

- l'apertura di un procedimento disciplinare presso l'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese;
- la valutazione di eventuali profili penalmente rilevanti da parte della Procura della Repubblica;
- di essere informata sugli sviluppi e sugli esiti della presente istanza.

In allegato la trascrizione dell'udienza di convalida del 6 marzo 2025 e la comunicazione PEC di revoca del difensore. Ogni ulteriore documentazione utile può essere acquisita d'ufficio dalla Procura mediante accesso agli atti del procedimento 891/25 R.G.N.R. – 197/25 R.G.



In caso di mancata risposta entro 30 giorni dal ricevimento, la sottoscritta si riserva di adire ulteriori autorità competenti, nazionali e sovranazionali, inclusa la Corte EDU.



Ai sensi degli artt. 121 c.p.p. e 111 Cost il presente documento è da considerarsi parte integrante e indissociabile del fascicolo del procedimento penale n. 197/25, 891/25 e deve essere materialmente allegato agli atti, ai fini della tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conferma scritta di ricezione.

Il presente atto è stato redatto dal sottoscritto con il supporto di terzi di fiducia e l'ausilio di strumenti di traduzione digitale, a causa della mancanza di un'assistenza legale adeguata e affidabile.